

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 09 del - 3 FEB. 2006

“Modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali concernenti il Sistema di Supporto alla Condotta dei Treni (SSC)”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

VISTO i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO l’articolo 1 comma 1 bis del Regolamento per la Circolazione dei Treni, in base al quale, per imprescindibili necessità di sperimentazione, è consentito di deliberare in via provvisoria norme di esercizio derogatorie di quelle regolamentari vigenti;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

La presente disposizione è composta

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede Sociale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale - Euro 20.800.132.112,90
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.IVA 011008051000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 4

E' COPIA CON VANTAGGIO ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 4 PAGINE





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica, prot. n° RFI/TC.NSC/00011bis del 1/02/2006, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione recante modifiche di carattere sperimentale concernenti il Sistema di Supporto alla Condotta dei Treni (SSC) e riguardanti il Regolamento per la Circolazione dei Treni e il Regolamento sui segnali;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

All'art. 3 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 13 *ter* è inserito il seguente comma:

13 *quater*. Determinate linee sono munite di attrezzature che consentono il supporto alla condotta dei treni.

Le norme di esercizio sono contenute in apposite Istruzioni emanate dalla Unità centrale competente.

Art. 2

All'art. 16 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il comma 15 *bis* è così sostituito:

15 *bis*. I mezzi di trazione possono essere affidati ad un solo agente di condotta in possesso di specifica abilitazione nei seguenti casi:

- mezzi di trazione, dotati di apparecchiature per il controllo della marcia del treno (SCMT, ETCS), che realizzano anche il controllo della presenza e della vigilanza dell'agente di condotta, in servizio ai treni e circolanti sulle linee appositamente attrezzate;





- mezzi di trazione dotati di apparecchiature per il supporto alla condotta (SSC) e di dispositivo che realizza la presenza e la vigilanza dell'agente di condotta, in servizio ai treni e circolanti sulle linee appositamente attrezzate;
- mezzi di trazione, utilizzati per particolari servizi individuati dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, anche se non dotati delle suddette apparecchiature.

Art. 3

Dopo l'art. 77 del Regolamento sui Segnali è inserito il seguente articolo:



Articolo 77 bis

TABELLA LIMITE DI FERMATA SULLE LINEE ATTREZZATE CON SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA DEI TRENI (SSC)

Sulle linee attrezzate con il Sistema di Supporto alla Condotta dei treni (SSC) determinati segnali di partenza possono essere preceduti da una apposita tabella a fondo bianco ad alto potere rifrangente recante, dipinta in nero, la scritta "LIMITE FERMATA SSC".

In corrispondenza di tale tabella il personale di condotta, in servizio con i rotabili (mezzi di trazione, carrozze pilota o rimorchi) attrezzati con apparecchiatura SSC inserita ed efficiente, deve arrestarsi con i treni in arrivo o attestarsi con i treni in partenza.

La presenza di tale tabella deve essere riportata nell'Orario di Servizio indicando: la località di servizio, il binario ed il segnale interessato, specificando per quest'ultimo l'ubicazione rispetto alla direzione d'inoltro. Inoltre dovrà essere indicata la distanza della tabella dal relativo segnale.





Art. 4

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del giorno 13 marzo 2006.


Michele ELIA

